

DETPRES DEL 1° DICEMBRE 2015 N. 452

Convenzione tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'Agenzia delle Entrate per lo scambio di dati e informazioni a fini istituzionali.

## IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto l'art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6 octies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, in base al quale *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del provvedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”*;

visto l'art. 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico Documentazione Amministrativa) così come sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in base al quale *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”*;

visto l'art. 71, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in base al quale *“I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*;

visto l'art. 18, comma 14, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in base al quale *“Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso”*;

preso atto che la convenzione di Cooperazione Informatica – il cui schema è stato approvato con determinazione presidenziale n.33/2010 - sottoscritta con Agenzia delle Entrate il 6 agosto 2010 e scaduta il 5 agosto 2015, nelle more dell'attuazione della fase di rinnovo in modalità telematica mediante l'applicativo di *Gestione on line delle Convenzioni*, è stata prorogata fino al 30 novembre 2015;

ritenuto opportuno proseguire, per le finalità dell'Istituto, i rapporti di scambio e di fornitura dati con l'Agenzia delle Entrate;

vista la relazione del Direttore Generale in data 24 novembre 2015;

considerato che lo schema della nuova Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti e individua le categorie e le tipologie di dati oggetto di interscambio, le modalità di accesso, le finalità e le regole di trattamento e sicurezza, in conformità alle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e secondo le regole organizzative e tecniche contenute negli allegati alla stessa,

#### DETERMINA

di approvare lo schema di Convenzione tra l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to Prof. Massimo DE FELICE